

Protocollo d'Intesa

TRA IL COMUNE DI RAGUSA E L'ASSOCIAZIONE LAV - LEGA ANTI VIVISEZIONE ONLUS PER LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO MEDIANTE LA STERILIZZAZIONE DEI CANI UBICATI NELLA ZONA ARTIGIANALE DI RAGUSA.

L'anno 2020 addì, _____ del mese di _____ nel Comune di Ragusa, presso la residenza comunale, con la presente scrittura privata

TRA

Il Comune di _____, (C.F._____) con sede legale ed amministrativa in Via_____, rappresentato dal Responsabile del Settore_____, Sig._____, che agisce in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. _____ del_____, di seguito per brevità denominato "Comune";

E

L'Associazione LAV - Lega Anti Vivisezione ONLUS - con sede in viale Regina Margherita n. 177 (C.F. 80426840585), nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Gianluca Felicetti e domiciliato al medesimo indirizzo;

PREMESSO CHE

- il Comune di Ragusa con _____ ha approvato lo stanziamento di _____ euro per la campagna di prevenzione del randagismo mediante la sterilizzazione dei cani di proprietà del Comune di Ragusa ubicati nell'area della "Zona Artigianale" della città;
- la LAV ha stanziato un contributo di 8.000 euro per la citata campagna;
- la LAV ha acquistato, e attrezzato, un'ambulanza veterinaria grazie alle donazioni ricevute attraverso la campagna di SMS solidale "L'arrivo dell'ambulanza dipende da te", in collaborazione con Responsabilità Sociale RAI, che ha ospitato l'iniziativa LAV sulle proprie reti dal 24 al 30 giugno 2019;
- con delibera della Giunta Comunale n.____ del _____ il Comune di Ragusa ha approvato lo schema di Protocollo con l'Associazione LAV - Lega Anti Vivisezione - Onlus per il supporto alla citata campagna;
- con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 1 del 19 dicembre 2020 la LAV ha apposto il parere favorevole per la sottoscrizione del presente Protocollo.

RICHIAMATI

- il D. Lgs. 267/2000 Testo - Unico degli Enti Locali - che ha introdotto l'autonomia organizzativa e il concetto di concertazione tra enti pubblici, dando a questi la possibilità di accordarsi anche con i privati per il raggiungimento di determinati obiettivi;
- lo statuto della LAV - Lega anti vivisezione - Onlus ai sensi del quale l'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo

- attività di interesse generale attraverso interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 281/1991 per il conseguimento delle quali la LAV promuove programmi educativi, leggi, convenzioni;
- la legge 11 agosto 1991, n. 266, che riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
 - la legge Quadro Nazionale 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, così come modificata dall’articolo 1 comma 829 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal comma 370 dell’articolo 2 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” secondo i quali “I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione;
 - la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E RITENUTO

LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

STIPULANO

il seguente Protocollo d’Intesa

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa e costituiscono il presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Protocollo ha per oggetto il rapporto di collaborazione tra il Comune di Ragusa e la LAV – Lega Anti Vivisezione Onlus – per le attività di:
 - a) censimento, cattura dei cani di proprietà del Comune di Ragusa ubicati nell’area della “Zona artigianale” e trasporto degli stessi presso l’ambulatorio pubblico della ASP di Ragusa e le eventuali strutture veterinarie private dove sarà effettuato l’intervento di sterilizzazione, nonché attività di degenza e di reimmissione sul territorio di provenienza dei suddetti cani;
 - b) formazione dei soggetti coinvolti nella prevenzione del randagismo e nei controlli;
 - c) sensibilizzazione della cittadinanza a partire dall’età scolare.

Art. 3 –Finalità

1. Il presente Protocollo è finalizzato a:
 - a) supportare e agevolare il Comune di Ragusa per il contenimento della popolazione canina libera di proprietà del Comune presente sul territorio;
 - b) formare la Polizia locale del Comune di Ragusa, le Forze dell’Ordine operanti sul territorio, i dipendenti del Comune di Ragusa coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del randagismo sulla normativa nazionale e locale in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo;
 - c) formare i volontari che operano sul territorio sulle corrette modalità di approccio e accudimento degli animali liberi sul territorio;

d) sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della sterilizzazione di cani e gatti e sul corretto rapporto uomo – animali a partire dall'età scolare.

Art. 4 – Compiti del Comune

1. Il Comune di Ragusa:

- a) concorda con la LAV i periodi temporali durante i quali la LAV svolgerà le attività previste per raggiungere le finalità di cui all'articolo 3 del presente Protocollo;
- b) concede a titolo gratuito lo spazio _____ nel quale parcheggiare l'ambulanza veterinaria;
- c) favorisce in ogni modo la LAV nelle operazioni di cattura, trasporto dei cani da sterilizzare verso le strutture veterinarie pubbliche e private nelle quali si effettuano gli interventi di sterilizzazione e la reimmissione degli animali sul territorio;
- d) mette a disposizione un'area nella quale realizzare alcune giornate di microchippatura gratuita dei cani di proprietà;
- e) riconosce l'attività della LAV mediante consegna di un tesserino di riconoscimento ai volontari dell'associazione di cui all'art. 5 lettera c);
- f) attua una campagna di sensibilizzazione per prevenire e contrastare i fenomeni dell'abbandono e del randagismo mettendo a disposizione nei propri locali aperti al pubblico e diffondendo attraverso i propri canali i materiali della LAV per la prevenzione del randagismo e per favorire il corretto rapporto con gli animali familiari;
- g) mette a disposizione un locale nel quale svolgere un corso per volontari sulle corrette modalità di accudimento degli animali sul territorio organizzato dalla LAV in collaborazione con il Comune di Ragusa e coinvolge i volontari che operano sul territorio affinché frequentino il corso;
- h) mette a disposizione un locale nel quale svolgere un corso di formazione per polizie in materia di prevenzione del randagismo e reati in danno agli animali organizzato dalla LAV in collaborazione con il Comune di Ragusa e coinvolge la propria Polizia Municipale e le Forze di Polizia locale che operano sul territorio affinché frequentino il corso;
- i) mette a disposizione una sala per il lancio del Progetto;
- j) autorizza il posizionamento di ripari e di dispenser cibo e acqua sul luogo dove stazionano i cani coinvolti nel progetto;
- k) mette a disposizione 2 box del Rifugio sanitario per il ricovero preoperatorio e per la degenza degli animali sterilizzati.

Art. 5 – Compiti della LAV

1) La LAV:

- a) mette a disposizione l'ambulanza veterinaria, un catturatore e volontari per le attività previste dal presente Protocollo;
- b) si occuperà del ricovero preoperatorio e della degenza degli animali che non è possibile ospitare presso il citato Rifugio sanitario;
- c) nomina un responsabile locale dell'associazione a garanzia del coordinamento e del regolare svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo;
- d) comunica al Comune i nominativi dei volontari che prenderanno parte al Progetto, nonché le eventuali sostituzioni;
- e) vigila, tramite il responsabile di cui alla lettera b) del presente articolo e i responsabili nazionali, sul regolare svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo avendo cura di verificare che vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore;
- f) provvede alla copertura assicurativa dei propri volontari per R.C. e infortuni per eventuali danni causati a terzi per effetto dell'attività svolta, secondo quanto stabilito

dall'art.17 del Codice del Terzo Settore e recapita copia della Polizza sottoscritta al Servizio Veterinario. Per l'autista, trattandosi di rapporto di lavoro dipendente, valgono le coperture assicurative previste per legge come obbligatorie;

- g) cura il programma del corso rivolto ai volontari di cui all'articolo 3 comma 1 lettera h) e mette a disposizione propri docenti;
 - h) del corso rivolto alle polizie di cui all'articolo 3 comma 1 lettera i); mette a disposizione propri docenti e coinvolge l'Ordine provinciale dei medici veterinari di Ragusa affinché i propri iscritti partecipino al corso;
 - i) cura la formazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso il proprio materiale didattico, incontri a distanza, e, qualora possibile, interventi diretti nelle scuole;
 - j) mette a disposizione propri materiali per la prevenzione del randagismo e per il corretto rapporto con gli animali familiari e li diffonde a livello locale attraverso i propri volontari;
 - k) svolge la propria attività assicurando e ricercando la massima collaborazione all'interno dell'apparato comunale e con i locali Servizi veterinari pubblici, nel rispetto delle norme che regolano il funzionamento degli Enti. Nell'esecuzione del suo mandato la LAV si impegna all'osservanza delle prescrizioni di cui al D. Igs 196/2003 e s.m.i. e non potrà divulgare i dati e le informazioni di cui possa venire in possesso in virtù del presente Protocollo;
 - l) rende con continuità per il periodo stabilito le attività previste dal presente Protocollo e dà immediata comunicazione al Comune di Ragusa delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
2. La LAV, in caso di calamità naturali che rendano necessaria l'ambulanza per le attività di soccorso e di aiuto per gli animali coinvolti nell'evento, impiegherà la stessa fino al termine dell'occorrenza. In considerazione della citata necessità, l'ambulanza verrà presa in consegna da un delegato nazionale entro 24 ore dalla comunicazione opportunamente inviata dalla LAV stessa al Comune, per essere, quindi, temporaneamente trasferita sul luogo dell'evento imprevisto.

Art. 6 – Obblighi assicurativi e responsabilità

1. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, compresi quelli infortunistici e assistenziali, degli operatori e dei volontari LAV sono a esclusivo carico dell'Associazione. L'Amministrazione Comunale è pertanto tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento della prestazione regolata dal presente Protocollo.
2. La LAV è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione del medico veterinario pubblico o privato che effettuerà le operazioni di sterilizzazione e da qualsiasi altra prestazione medico veterinaria dovesse essere eseguita sugli animali.

Art. 7 – Termini e validità del Protocollo

1. Il presente Protocollo avrà effetto tra le parti dal momento dell'avvenuta sottoscrizione e avrà efficacia fino al -----. Le modalità operative e gli archi temporali nei quali si svolgeranno le attività previste dal presente Protocollo saranno stabiliti dalle parti successivamente alla stipula dello stesso in base alle risorse umane ed economiche disponibili.
2. Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità del presente Protocollo;
3. Eventuali variazioni al presente Protocollo potranno essere apportate in qualsiasi momento previo accordo fra le parti;
4. Il Protocollo potrà essere rinnovato per espressa ed esplicita volontà delle parti,

manifestata mediante comunicazione inviata con PEC o con raccomandata AR. Il rinnovo comporta la stipula di un nuovo Protocollo.

Art. 8 – Spese

1. Il Comune di Ragusa sosterrà coprirà le spese di cattura ed eventuali altre spese concordate, fino a esaurimento del fondo stanziato.
2. La LAV fino a esaurimento del fondo stanziato sosterrà le spese relative:
 - a) alle catture per la parte che eccede da quella messa a disposizione dal Comune;
 - b) alla degenza degli animali sterilizzati anche eventualmente da medici veterinari libero professionisti di fiducia;
 - c) all'ambulanza e al carburante necessario;
 - d) all'acquisto di tettoie e dispenser e di un lettore di microchip;
 - e) al trasferimento, al vitto e all'alloggio degli operatori e dei docenti inviati dalla Sede nazionale.

Art. 9 – Pubblicizzazione delle attività

1. Le parti potranno dare notizie delle attività delle attività di cui al presente Protocollo attraverso i propri canali.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente nel trattamento e raccolta dei dati personali che vengono acquisiti nell'esecuzione e in dipendenza del presente Protocollo, per le finalità a esso connesse e, comunque, per dare esecuzione allo stesso Protocollo, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 11 – Risoluzione del Protocollo

1. L'inadempienza a quanto sottoscritto nel presente Protocollo costituirà motivo di risoluzione immediata della stessa.

Art. 12 – Controversie

1. Le controversie relative al presente Protocollo dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Le parti convengono che per eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente atto è competente il Foro di Roma.

Art. 13 - Oneri

1. Il presente Protocollo verrà registrato solo in caso d'uso. Tutti gli oneri e le spese eventualmente derivanti dal presente Protocollo saranno a carico della LAV. La LAV dichiara di esser esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Protocollo le parti fanno espresso riferimento alle norme e alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

p. IL COMUNE DI RAGUSA-----
settore.....

p. l'Associazione LAV
il Presidente
(.....)